

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 036/CGF
(2013/2014)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 080/CGF– RIUNIONE DEL 31 OTTOBRE 2012

COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Avv. Federico Scalingi, Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Dr. Franco Di Mario – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DELLA S.S.D. CONDINESE AVVERSO DECISIONE MERITO GARA BASSA ANAUNIA/CONDINESE DEL 9.9.2012 ED INIBIZIONE INFLITTA AL SIG. CIMAROLLI ANTONIO FINO ALL'11.10.2012 (DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO – COM. UFF. N. 20 DEL 13.9.2012)
- (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento – Com. Uff. n. 26 del 28.9.2012)

Con atto del 5.10.2012, la società S.S.D. Condinese proponeva ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Provinciale di Trento della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 20 del 13.9.2012) con la quale era stato integralmente rigettato il reclamo, proposto dalla predetta società avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Provinciale di Trento che aveva irrogato, alla predetta Società, la sanzione della perdita della gara Bassa Anaunia/Condinese del 9.9.2012 nonché l'inibizione del dirigente accompagnatore, signor Cimarolli Antonio, fino all'11.10.2012.

Il ricorso in epigrafe si appalesa manifestamente inammissibile.

Nel nuovo Codice di Giustizia Sportiva, il procedimento disciplinare si articola su un doppio grado di giurisdizione, come può agevolmente evincersi dalla norma di carattere generale contenuta nell'art. 31 del predetto Codice che individua la Corte di Giustizia Federale quale “*giudice di secondo grado*” rispetto alle decisioni assunte in ambito nazionale e, più segnatamente, dall'art. 44.1, applicabile nella fattispecie, che, per la disciplina sportiva in ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti, prevede (soltanto) “due gradi di giudizio”, esauribili davanti agli organi di giustizia territoriale.

L'unica eccezione a tale principio è costituita dal mezzo di impugnazione straordinaria dei giudicati che è il ricorso per revocazione.

Nel caso che ci occupa, la società S.S.D. Condinese si è rivolta a questa Corte quando aveva già completato l'iter processuale consentitogli, così richiedendo un non previsto e non disciplinato terzo grado di giudizio.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Condinese di Condino (Trento).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELLA S.S. COMPENSORIO MONTALTO UFFUGO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. GIUGNO FRANCESCO, SEGUITO GARA COMPENSORIO MONTALTO UFFUGO/A.C.R. MESSINA DEL 7.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 34 del 10.10.2012)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale con Com. Uff. n. 34 del 10.10.2012 infliggeva al sig. Giugno Francesco la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara in seguito ai fatti occorsi in occasione della gara Compensorio Montalto Uffugo/A.C.R. Messina del 7.10.2012 .

In particolare il tesserato Giugno, tecnico della società ricorrente, veniva allontanato dal campo al *“7’ del secondo tempo in quanto dopo la rete subita dalla squadra si rivolgeva verso di me (Assistente P.G. n.d.r.) gridando “non sei buono, non sai fare niente, devi andare via” e contestualmente usciva dall’area tecnica. Dopo essere stato invitato a lasciare il terreno gioco dall’Arbitro veniva verso di me con atteggiamento minatorio gridando “manderò tutto alla procura e sarà dimostrato che lei è in malafede”. Mentre minacciava mi toccava più volte sul petto con la sua mano e poi usciva urlando “che scandalo”.*

Ricorre a questa Corte di Giustizia Federale la società S.S. Montalto Uffugo, la quale censura la decisione di prime cure sotto il duplice profilo della eccessività e spropositatezza della sanzione irrogata nonché dell’errata qualificazione giuridica della condotta.

In sintesi la difesa scritta, poi confermata ed argomentata in pubblica udienza dal difensore, Avv. Roseti, si incentra sulla portata delle affermazioni contestate al Giugno, affatto irrispettose della funzione degli Ufficiali di gara ed al più riconducibile nell’alveo di critica, seppur smodata portata al loro operato..

In ordine poi al contatto fisico del tesserato Giugno sulla persona dell’Assistente, la difesa nulla ha eccepito.

Conclude per una riduzione della squalifica secondo giustizia, anche alla luce di precedenti analoghi favorevoli.

La Corte osserva come l’approfondita valutazione degli atti di causa ed il dettagliato referto dell’Assistente Arbitrale, circoscrivono con estrema chiarezza il disvalore che connota le condotte poste in essere dal sig. Giugno nei confronti dell’ufficiale di gara; fatti non negati nella loro estrinsecazione fenomenica.

Il tutto aggravato dalla qualifica di guida tecnica della squadra.

Di quanto precede, il giudice *a quo* da contezza seguendo un ragionamento logico giuridico esente da vizi e, pertanto, condivisibile da questo Giudice che non può che confermare la decisione impugnata.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Compensorio Montalto Uffugo di Montalto Uffugo (Cosenza) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DELLA S.S. MONOPOLIS S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 E DIFFIDA INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA MONOPOLIS/BISCEGLIE 1913 DEL 14.10.2012 (Delibera del Giudice presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 37 del 14.10.2012)

La S.S. Monopolis S.r.l., ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 37 del 17.10.2012 con la quale veniva inflitta alla stessa, in relazione alla gara tra S.S. Monopolis S.r.l. e la Bisceglie 1913 Donuva APD, l’ammenda di € 1.500,00 con diffida “ per avere i propri sostenitori: 1) intonato all’indirizzo del Direttore di gara cori dal contenuto gravemente ingiurioso 2) lanciato in direzione di uno degli A.A. un pezzo di legno lungo circa un metro e largo circa 10 cm., un tubo di plastica di circa 20cm. ed un altro di circa 3 cm, oggetti che cadevano sulla pista di atletica e sul campo per destinazione (e) per indebita presenza, durante l’intervallo, di persona non identificata ma chiaramente riconducibile alla

società che, avvicinatasi con fare minaccioso al Direttore di gara, rivolgeva al medesimo espressioni dal contenuto offensivo”.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere l’annullamento della sanzione di diffida e la riduzione dell’ammenda la ricorrente ha rilevato che, a suo dire, sussisterebbero, in ordine ai fatti contestati, difformità tra il rapporto dell’Arbitro e quello del Commissario di campo. In particolare la ricorrente ha affermato che tali difformità riguarderebbero sia i cori dei tifosi della stessa che il lancio degli oggetti da parte dei supporters.

Il ricorso va respinto in quanto non vi è motivo, tenuto conto della gravità e della molteplicità dei comportamenti addebitati, di distaccarsi dalla decisione presa dal Giudice Sportivo sulla scorta della ricostruzione dei fatti compiuta dall’Arbitro e dal Commissario di campo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge del ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Monopolis di Bari e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DELLA NUOVA COSENZA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA NUOVA COSENZA CALCIO/COMPENSORIO MONTALTO UFFUGO DEL 14.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 37 del 17.10.2012)

La Nuova Cosenza Calcio S.r.l., ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 37 del 17.10.2012 con la quale veniva inflitta alla stessa, in relazione alla gara tra la Nuova Cosenza Calcio S.r.l. e il Compensorio Montalto Uffugo, l’ammenda di €500,00 “per avere propri sostenitori intonato cori comportanti denigrazione per motivi di razza all’indirizzo di un calciatore di colore della squadra avversaria”.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere l’annullamento della sanzione economica inflitta la ricorrente ha rilevato che, a suo dire, le proteste dei propri tifosi sono state male interpretate in quanto da sempre i supporters del Cosenza sono stati a fianco delle minoranze etniche e sociali, essendo l’antirazzismo un atteggiamento che ha sempre contraddistinto gli stessi.

Il ricorso va respinto in quanto non vi è motivo, in ordine ai fatti addebitati, di distaccarsi dalla decisione presa dal Giudice Sportivo sulla scorta della ricostruzione degli eventi compiuta dall’Assistente dell’Arbitro.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Nuova Cosenza Calcio di Cosenza e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DELL’A.S.D. UNION QUINTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. COLETTO MAURIZIO SEGUITO GARA PORDENONE CALCIO/UNION QUINTO DEL 14.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 37 del 17.10.2012)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale con Com. Uff. n. 37 del 17.10.2012 infliggeva al calc. Coletto Maurizio la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara in seguito ai fatti occorsi in occasione della gara Pordenone Calcio/Union Quinto del 17.10.2012.

In particolare il tesserato Coletto veniva espulso “ per avere a gioco in svolgimento, e senza alcuna possibilità di contendere il pallone, colpito con 1 gomitata al volto un calciatore avversario che riportava un taglio sotto l’occhio di circa 2 centimetri”.

Ricorre a questa Corte di Giustizia Federale la società Union Quinto, la quale, non contestando l’episodio nella sua estrinsecazione fenomenica, osserva che l’azione ha avuto luogo qualche secondo prima della battuta di un calcio d’angolo e pertanto, nella foga di gara, i due calciatori sono venuti a stretto contatto; trattasi in definitiva di un evento accaduto pochi secondi prima della rimessa in gioco.

Conclude la società per un riduzione secondo giustizia.

La Corte osserva come l'approfondita valutazione degli atti di causa ed il dettagliato referto dell'Arbitro non offre alcuno spazio per una diversa valutazione del fatto, correttamente inquadrato nell'alveo della condotta violenta ex art. 19, comma 4, lett. b) C.G.S; fatto non negato nella sua estrinsecazione fenomenica.

Il tutto aggravato dalla qualifica di guida tecnica della squadra.

Di quanto precede, il giudice *a quo* da contezza seguendo un ragionamento logico giuridico esente da vizi e, pertanto, condivisibile da questo Giudice che non può che confermare la decisione impugnata.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Union Quinto di Quinto di Treviso (Treviso) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO DEL U.S.D. AREZZO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'OBBLIGO DI DISPUTARE 1 GARA A PORTE CHIUSE ED AMMENDA DI €2.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA AREZZO/VITERBESE CALCIO DEL 21.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 39 del 24.10.2012)

Con atto, spedito in data 26.10.2012, la società U.S.D. Arezzo S.r.l. preannunciava la proposizione di ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 39 del 24.10.2012) con la quale, in relazione alla gara Arezzo/Viterbese del 21.10.2012, era stata irrogata la sanzione della squalifica per 1 gara effettiva da disputarsi a porte chiuse e l'ammenda di €2.000,00 alla predetta società.

A seguito della trasmissione, da parte della Segreteria di questa Corte, in data 26.10.2012, degli atti ufficiali della gara in riferimento alla quale erano state adottate le predette sanzioni, la società U.S.D. Arezzo S.r.l. faceva pervenire tempestivo atto di reclamo.

Il ricorso in epigrafe risulta parzialmente fondato.

Nei motivi di ricorso, la Società ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel supplemento di referto dell'arbitro (peraltro, assai circostanziato) e nel rapporto dell'Assistente Arbitrale circa il comportamento tenuto dai sostenitori e da un dirigente della stessa, in occasione della gara Arezzo/Viterbese del 21.10.2012.

In ordine, invece, all'entità della sanzione, irrogata alla società ricorrente, questa Corte evidenzia come la sanzione della squalifica per una gara effettiva da disputarsi a porte chiuse sia palesemente sproporzionata rispetto al comportamento tenuto dai sostenitori della ricorrente (condotta di tenue entità) mentre la sanzione pecuniaria merita di essere aggravata in considerazione della gravità della condotta, posta in essere dal dirigente della ricorrente nonché da altri soggetti (non identificati) che non erano legittimati ad entrare nel locale spogliatoio nel quale si sono verificati i fatti decritti nei referti degli Ufficiali di gara.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S.D. Arezzo di Arezzo, annulla la sanzione della disputa della gara a porte chiuse, ridetermina l'ammenda ad €4.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma del 9 settembre 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete